

DELIBERAZIONE N. 2/2018

Il Consiglio di Amministrazione (Seduta del 14 febbraio 2018)

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, in particolare, l’articolo 4;

VISTA la legge 10 dicembre 2014 n. 183 che, all’art. 1, comma 4, lettera c), prevede l’istituzione, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare, gli articoli 3, comma 3, e 25 che individuano i criteri per la definizione dell’offerta di lavoro congrua;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

DELIBERA

- di approvare la proposta di definizione di offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e 25, comma 1, del d.lgs. 150/2015;

- di dare mandato al direttore generale di provvedere agli adempimenti conseguenti ai fini della necessaria approvazione della delibera.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simonetta D'Ottavio

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

Art. 1

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente decreto definisce l'offerta di lavoro congrua ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 25 del d. lgs. 150/2015, tenendo conto:
 - a) della coerenza tra l'offerta e le esperienze e le competenze maturate dal soggetto disoccupato;
 - b) della distanza del luogo di lavoro dal domicilio e dei tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
 - c) della durata della disoccupazione.
2. Per i soggetti percettori di indennità di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 150/2015, ai fini della definizione dell'offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma 1 lett. a), b) e c) del presente articolo, si tiene in considerazione anche l'entità della retribuzione dell'offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 150/2015.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) "Centri per l'Impiego" (CPI): uffici territoriali aperti al pubblico, costituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che svolgono attività ed erogano servizi e misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18, 20, 21, 22 e 23 del d. lgs. n. 150/2015;
 - b) "Patto di servizio personalizzato": patto di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 150/2015;
 - c) "Stato di disoccupazione": condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015;
 - d) "Classificazione dei settori economico-professionali": sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro.
 - e) Settore economico-professionale": livello primario della classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che a partire dai principali processi di lavoro prevede, nell'ambito di questi ultimi, l'identificazione di specifiche aree di attività (ADA).

Art. 3

Durata dello stato di disoccupazione

1. Ai fini della determinazione dell'offerta di lavoro congrua, la durata dello stato disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di immediata disponibilità, con l'esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta.
2. Ai fini del presente decreto, e come esemplificato nelle tabelle 1 e 2 in allegato, la durata della disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli temporali:
 - a) da zero fino a sei mesi,
 - b) da più di sei fino a dodici mesi;
 - c) più di dodici mesi.
3. In relazione ad ogni intervallo temporale di cui al comma 2, la rispondenza dell'offerta di lavoro congrua ai criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto viene diversamente modulata secondo il principio della dissolvenza, con le modalità indicate nei successivi articoli e illustrate nelle tabelle 1 e 2 allegate.

Art. 4

Coerenza con le esperienze maturate e profili professionali

1. Nel patto di servizio personalizzato, ai fini dell'individuazione di una o più attività professionali sulla base delle esperienze e delle competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) del presente decreto.
2. Le esperienze e le competenze comunque maturate vengono rilevate automaticamente nell'ambito di una apposita procedura informatica guidata, all'interno del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2015, messa a disposizione dei Centri per l'Impiego.
3. Per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo fino a sei mesi, l'offerta di lavoro congrua è corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio, con specifico riferimento all'area di attività o alle aree di attività, nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.
4. Per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comunque comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento, o in aree di attività afferenti altri

processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio.

5. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua, purché rientri in una delle aree di attività comunque comprese in tutti i processi di lavoro eventualmente descritti nel settore economico professionale, o in aree di attività afferenti altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e alle competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio.

Art. 5

Tipologia contrattuale

1. L'offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
 - a) si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione, comunque di durata non inferiore a tre mesi;
 - b) si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
 - c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015.
2. L'offerta di lavoro deve contenere, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:
 - a) le mansioni/qualifica da ricoprire;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) il luogo e l'orario di lavoro;
 - d) la tipologia contrattuale;
 - e) la durata del contratto di lavoro;
 - f) la retribuzione prevista ovvero i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

Art. 6

Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico

1. Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), fino a dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal

- domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
2. Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), da più di dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
 3. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze, di cui ai commi 1 e 2, si considerano ridotte del 30%.

Art. 7

Entità della retribuzione per percettori di misure di sostegno al reddito

1. L'offerta di lavoro, per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito di cui agli articoli 21 e 23 del d. lgs. n. 150/2015, è congrua laddove l'entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, sia superiore di almeno il 20 per cento alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
2. Tale criterio non varia con l'aumentare della durata dello stato di disoccupazione, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto.
3. L'Inps mette a disposizione dei centri per l'impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, tutte le informazioni relative alle indennità erogate dall'Istituto, per il calcolo della retribuzione ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015.

Art. 8

Condizionalità e giustificato motivo di rifiuto dell'offerta di lavoro congrua

1. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui al presente decreto in assenza di giustificato motivo determina l'applicazione dei meccanismi di condizionalità di cui agli articoli 21 e 23 del d. lgs. n. 150/2015.
2. Il giustificato motivo del rifiuto dell'offerta di lavoro congrua ricorre in caso di:
 - a) documentato stato di malattia o di infortunio;
 - b) servizio civile e richiamo alle armi;
 - c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
 - d) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
 - e) casi di limitazione legale della mobilità personale;

- f) ogni comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, documentati e/o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.
3. Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di norma, entro due giorni lavorativi dalla proposta dell'offerta di lavoro congrua, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 4. Il centro per l'impiego, in caso di necessità di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, può presentare una richiesta di parere, d'intesa e per il tramite dei competenti uffici regionali, all'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL), prospettando nella richiesta la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, senza che l'ANPAL si sia pronunciata, si produce silenzio assenso verso la soluzione prospettata.

Art. 9

Persone in stato di disoccupazione e iscritte al collocamento mirato, di cui alla legge n. 68/1999

1. Per le persone con disabilità, di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, l'offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nell'apposito fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata.
2. Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le proprie minorazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge n. 68/1999.
3. Resta fermo tutto quanto previsto dal presente decreto, in quanto compatibile con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del d. lgs. n. 150/2015, dalla pubblicazione del presente decreto, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 41 e 42 della l. n. 92/2012 sono abrogate.
2. Il criterio così come declinato all'articolo 4 del presente decreto è adottato a decorrere dalla piena operatività del sistema informativo unitario delle

politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2015, tramite cui è reso usufruibile il sistema di classificazione dei settori economico-professionali. Nelle more della piena operatività del sistema informativo unitario, si fa riferimento al profilo o ai profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nell'ambito del patto di servizio.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella 1 Disoccupati non percettori di misure sostegno al reddito

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE	0-6 MESI	> 6-12 MESI	> 12 MESI
COERENZA CON I PROFILI PROFESSIONALI	aderenza settore economico professionale, processo di lavoro e uno o più ADA individuati nel patto di servizio	aderenza settore economico professionale e processo di lavoro e tutte le ADA ivi incluse, e ADA con continuità professionale di altri processi.	aderenza a tutte le ADA e processi di lavoro del settore economico professionale individuato o in altre ADA rientranti in processi di lavoro di altri settori economico professionali.
DISTANZA DA DOMICILIO	50 km/80 min.	50 km/80 min.	80km /100 min.

Tabella 2 Disoccupati percettori di misure sostegno al reddito

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE	0-6 MESI	> 6-12 MESI	> 12 MESI
COERENZA CON I PROFILI PROFESSIONALI	aderenza settore economico professionale, processo di lavoro e uno o più ADA individuati nel patto di servizio	aderenza settore economico professionale e processo di lavoro e tutte le ADA ivi incluse, e ADA con continuità professionale di altri processi.	aderenza a tutte le ADA e processi di lavoro del settore economico professionale individuato o in altre ADA rientranti in processi di lavoro di altri settori economico professionali.

DISTANZA DA DOMICILIO	50 km/80 min.	50 km/80 min	80km /100 min.
ENTITA' DELLA RETRIBUZIONE	> del 20% dell'indennità percepita	> del 20% dell'indennità percepita	> del 20% dell'indennità percepita